

# STATUTO

## FEDER IMPRESE

### FEDERAZIONE IMPRESE PROVINCIA CATANZARO

#### TITOLO I

##### COSTITUZIONE E SCOPI

**Art. 1** - E' costituita un'associazione denominata FEDERAZIONE IMPRESE PROVINCIA CATANZARO in sigla FEDER IMPRESE con sede in Lamezia Terme Via Duca D'Aosta n° 13.

**Art. 2** - L'Associazione è un organismo autonomo ed apolitico che non ha fini di lucro, ed in ogni caso è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano dovute per competenza o imposte dalla legge, si propone:

- a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli artigiani e P.M.I. della Provincia di Catanzaro per la soluzione dei loro problemi economici, sindacali, tecnici, del credito e quelli relativi ai dipendenti;
- b) di favorire lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione professionale della Provincia anche promuovendo e partecipando ad Enti e/o Istituti di Formazione;
- c) di conciliare gli eventuali contrasti ed interessi fra i soci;
- d) di designare e nominare i propri rappresentanti in Enti, organi, commissioni, ecc. quando tali designazioni siano di sua competenza;
- e) di svolgere gli altri compiti ad essa direttamente affidati dai deliberati dell'assemblea e che comunque facilitano il conseguimento degli scopi indicati dal presente Statuto;
- f) di coordinare o coadiuvare l'attività dei rappresentanti di categoria;
- g) promuovere e coordinare iniziative atte a potenziare le produzioni ed il suo collocamento sul mercato, e l'erogazione di servizi adeguati tra i quali a titolo esemplificativo, servizi fiscali, legali, del credito, sicurezza luoghi di lavoro, formazione, privacy, ecc.;
- h) promuovere o costituire organismi atti ad assicurare l'assistenza economica, sociale, tecnica e finanziaria a favore delle aziende artigiane e delle P.M.I.-

#### TITOLO II

##### SOCI

**Art. 3** - Possono far parte dell'Associazione:

- a) le imprese artigiane, i titolari di imprese artigiane e loro collaboratori e coadiuvanti aventi requisiti della legge nr. 443/85 e successive modificazioni ed integrazioni; le Piccole e Medie Imprese P.M.I.
- b) i Soci fondatori anche se non rivestono la qualifica di cui al punto precedente;
- c) Soci onorari coloro che hanno particolari meriti;

**Art. 4** - L'azienda o la persona che chiede di far parte della Unione deve indicare nella domanda di

ammissione:

- a) Ragione sociale/Cognome, nome, data e luogo di nascita;
- b) natura dell'attività esercitata con la sede;
- c) eventuale numero dei dipendenti;
- d) tutte quelle altre notizie utili per meglio individuare l'attività dell'associato.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione. Nel caso di non ammissione l'azienda può avanzare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. L'adesione è impegnativa per un triennio e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con R.R. almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza. Il triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda. Il socio non può essere iscritto ad altre Associazioni Sindacali operanti per la stessa attività nel territorio della Provincia di Catanzaro, nel mentre può aderire ad organismi di categoria a carattere tecnico, artistico e similare.

**Art. 5** - L'accettazione della domanda di ammissione obbliga l'iscritto all'osservanza delle norme del presente statuto e delle disposizioni che a norma dello statuto stesso, fossero impartite dagli Organi competenti della federazione. L'iscritto non può stipulare convenzioni collettive di lavori se non per il tramite della federazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci che siano in regola con le tessere associative per l'anno in corso.

**Art. 6** - Gli iscritti si obbligano a ripetere annualmente la tessera individuale. Il Consiglio di Amministrazione fissa anno per anno, la misura del contributo dovuto alla Federazione per il tesseramento.

**Art. 7** - La qualifica di socio cessa:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione;
- b) per inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto, su deliberazione del C.d.A.- Contro questa deliberazione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione;
- c) per recesso giusta il terzo capoverso dell'Art. 4.

**Art. 8** - I soci sono distinti in mestieri in base all'attività produttiva che esercitano.

**Art. 9** - Le varie categoria svolgono la propria attività attraverso i servizi che da l'associazione e, devono uniformare la loro azione alle direttive deliberate dagli organi competenti.

**Art. 10** - Gli associati quando raggiungono almeno il numero di cento nel territorio del Comune possono costituire la Delegazione Comunale.

Essi, in collaborazione con l'associazione si riuniscono in assemblea, che è presieduta dal Presidente della Federazione o suo delegato, nominano il Presidente della delegazione Comunale ed una giunta di quattro membri per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del Comune in collegamento e secondo le direttive degli Organi della Federazione. In determinate frazioni comunali e nei rioni della città capoluogo, ove ciò sia richiesto da particolari esigenze organizzative, il Collegio di Amministrazione può autorizzare la costituzione della delegazione frazionale, sempre che sussistano le condizioni precedenti. Le Delegazioni frazionali hanno gli stessi compiti delle Delegazioni Comunali.

**Art. 11** - Le assemblee per le elezioni del Presidente della Delegazione Comunale e della Giunta Comunale sono disciplinate da apposito regolamento predisposto dal C.d.A.-

### TITOLO III

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 12** - Sono organi della Feder Imprese:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) Il Collegio dei probiviri.

**Art. 13** - L'Assemblea è l'organo massimo deliberante.

Essa si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno di ogni anno ed in via straordinaria quando lo richiede:

- a) la maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
- b) la metà più uno dei delegati comunali;
- c) un terzo degli associati, in regola con il pagamento della tessera annuale.

La richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria deve essere motivata.

All'Assemblea partecipano con diritto di voto,

- 1) I componenti del Collegio di Amministrazione;
- 2) I Presidenti delle Delegazioni Comunali e Frazionali ove esistenti;
- 3) I Presidenti delle categorie artigiane Provinciali ove esistenti;
- 4) I componenti del Collegio Sindacale senza diritto di voto.

L'assemblea viene convocata dal Presidente della Feder Imprese almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione viene messo in luogo pubblico, nella sede dell'associazione ed agli interessati viene dato avviso mediante raccomandata R.R. o tramite fax, in caso di urgenza da semplice telefonata.

L'assemblea in prima convocazione è valida quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei componenti di cui ai numeri 1-2-3 precedenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

E' ammessa la delega scritta con un massimo di una delega per presente. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

E' necessaria la maggioranza dei 2/3 per le delibere dell'Assemblea che riguardano modifiche dello Statuto.

**Art. 14** - Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) fissare l'indirizzo generale dell'Associazione;
- b) eleggere i componenti per Collegio di Amministrazione;
- c) eleggere i componenti del Collegio Sindacale;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento;
- f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

**Art. 15** - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri che rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Gli stessi vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

E' lo stesso C.d.A. a nominare il Presidente del Consiglio che e' il Presidente dell'Associazione.

Le delibere del C.d.A. vengono prese a maggioranza.

Il Consiglio si riunisce, su richiesta del Presidente, almeno una volta l'anno; la convocazione può essere fatta oltre che con raccomandata, con fax o con semplice telefonata almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

**Art. 16** - Sono di competenza del C.d.A.:

- 1) esaminare i problemi dell'Artigianato e delle P.M.I. prendendo iniziative di studio e proponendo soluzioni;
- 2) eleggere il Presidente del C.d.A.;
- 3) applicare i deliberati dell'Assemblea;
- 4) aderire ad organismi ed Enti a carattere Regionale e Nazionale nonché stipulare accordi a carattere Provinciale e Regionale;
- 5) redigere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- 6) nominare, eventualmente, il Segretario Provinciale dell'associazione determinando relativi compiti, su proposta vincolante del Presidente;
- 7) esaminare le domande di adesione di nuovi artigiani e P.M.I.;
- 8) deliberare in merito al recesso o esclusione di associati;
- 9) determinare la quota annuale per il tesseramento;
- 10) deliberare l'istituzione di Delegati Comunali o Frazionali;
- 11) esaminare ed approvare l'attività svolta dai delegati Comunali e Frazionali nonché, qualora siano inoperanti o poco produttivi, sostituirli o nominare un Commissario con pieni poteri.

**Art. 17** - Il Presidente dell'associazione è il legale rappresentante della Feder Imprese; viene nominato dal C.d.A. tra gli stessi componenti del Consiglio.

Sono di competenza del Presidente, fra l'altro:

- 1) rappresentare la FEDERAZIONE IMPRESE PROVINCIA CATANZARO;
- 2) firmare tutti gli atti nonché gli ordinativi di pagamento e riscossione;
- 3) aprire conti correnti bancari e/o postali con la possibilità di chiedere ed usufruire, per l'Unione, fidi, prestiti, garanzie, ipoteche, avalli ecc.;
- 4) convocare l'Assemblea dell'Associazione fissando l'O.d.G.;
- 5) convocare il Consiglio di Amministrazione fissando l'Ordine del Giorno;
- 6) vigilare sul patrimonio dell'Associazione amministrandolo;
- 7) nominare i rappresentanti dell'associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni, Società seconda gli interessi specifici delle categorie interessate;
- 8) proporre la nomina, se lo ritiene opportuno, di un Segretario Provinciale, specificando i compiti;
- 9) assumere e licenziare personale;
- 10) provvedere all'attuazione delle delibere del C.d.A.;
- 11) nominare legali per ogni azione e/o istanza giudiziaria o amministrativa fatta o avviata dall'Associazione;
- 12) fare convenzioni con studi singoli o associati, Istituti di credito, società finanziarie e assicurative;

**Art. 18** - Il Presidente può svolgere le funzioni di Direttore degli Uffici dell'Unione a tempo pieno previa autorizzazioni del C.d.A.. Allo stesso nell'espletamento delle funzioni di direttore degli Uffici, compete una retribuzione contrattuale.

**Art. 19** - Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite salvo gli eventuali rimborsi delle spese. Le cariche hanno la durata di cinque anni, sono, rieleggibili e vanno da un'Assemblea all'altra.

**Art. 20** - Il Collegio sindacale è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea che rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili; possono essere anche non soci. Il Collegio Sindacale vigila sull'andamento delle questioni economiche e finanziarie dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea ed al C.d.A..

Il Collegio Sindacale approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposto ed approvato preventivamente dal C.d.A..

Esamina e decide entro sessanta giorni su ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e su quelli presentati dagli artigiani esclusi o non accettati dall'Unione.

**Art. 21** - Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea che rimangono in carica cinque anni. Al Collegio dei Probiviri vengono trasmessi eventuali ricorsi. Il Collegio decide insindacabilmente entro 60 giorni.

Esamina e decide entro sessanta giorni su ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e su quelli presentati dagli artigiani esclusi o non accettati dall'Unione.

**Art. 22** - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso dell'associazione;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio o a qualsiasi scopo quali contributi, lasciti;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dalle quote sul tesseramento annuale.

**Art. 23** - Per ciascuna anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea, entro il mese di giugno.

**Art. 24** - Tutte le norme contenute nel presente Statuto possono essere modificate ad eccezione di quelle contenute nell'art. 3.

Tali modifiche possono essere deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti.

**Art. 25** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori che hanno l'obbligo di evolvere il patrimonio dell'associazione ad altra associazioni con finalità analoghe o a fin di pubblica utilità'.

**Art. 26** - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si attuano le norme indicate nel Codice Civile relative alle associazioni.